

LA GIUNTA REGIONALE

- vista la legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 recante “Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali”;
- considerato che, ai sensi dell’art. 55, comma 3, della sopracitata legge regionale la Giunta regionale, con propria deliberazione, deve stabilire i criteri e le modalità per la presentazione della domanda e per lo svolgimento della relativa istruttoria per l’impiego delle sorgenti idrominerali e idrotermali;
- considerato che, ai sensi dell’art. 55, comma 1, l’utilizzo delle sorgenti idrominerali e idrotermali può essere autorizzato solo:
 - per imbottigliamento o per condizionamento in loco;
 - per la preparazione di bevande analcoliche;
 - per la produzione, a scopo terapeutico, di sali minerali;
 - presso stabilimenti termali in loco;
- ritenuto di approvare i criteri e le modalità di presentazione della domanda e di svolgimento della relativa istruttoria per l’autorizzazione all’utilizzo delle sorgenti idrominerali e idrotermali;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3580 del 23 dicembre 2010 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2011/2013 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l’anno 2011 e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Capo del Servizio igiene e sanità pubblica, veterinaria e degli ambienti di lavoro della Direzione salute dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, sulla presente proposta di deliberazione;
- su proposta dell’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce, di concerto con l’Assessore al territorio e ambiente, Manuela Zublena;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare i criteri e le modalità per la presentazione della domanda e per lo svolgimento della relativa istruttoria per l’impiego delle sorgenti idrominerali e idrotermali, ai sensi dell’art. 55, comma 3, della l.r. 5/2008, che in allegato fanno parte integrante della presente deliberazione;
2. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della struttura regionale proponente, all’Assessorato Territorio e Ambiente, al Direttore Generale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, al comune di Saint-Vincent, alla Società Terme di Pré-Saint-Didier e alla Società Sorgenti Monte Bianco;
3. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**LEGGE REGIONALE 13 MARZO 2008, N. 5: "DISCIPLINA DELLE CAVE,
DELLE MINIERE E DELLE ACQUE MINERALI NATURALI, DI
SORGENTE E TERMALI"**

**AUTORIZZAZIONE ALL'IMPIEGO DELLE SORGENTI
IDROMINERALI E IDROTERMALI
CRITERI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA E PER LO SVOLGIMENTO DELLA RELATIVA
ISTRUTTORIA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 3, DELLA L.R.
5/2008**

**CAPO I
CAMPO DI APPLICAZIONE**

**Art. 1
Campo di applicazione**

1. L'utilizzo delle sorgenti idrominerali e idrotermali, in funzione delle proprietà terapeutiche o igienico-speciali, può avvenire esclusivamente:
 - a) per imbottigliamento o per condizionamento in loco;
 - b) per la preparazione di bevande analcoliche quali previste dalle disposizioni vigenti in materia;
 - c) per la produzione, a scopo terapeutico, di sali minerali;
 - d) presso stabilimenti termali in loco.

In particolare, sono sottoposte ad autorizzazione regionale:

- l'imbottigliamento di acque minerali;
- la preparazione di bevande analcoliche;
- la produzione, a scopo terapeutico, di sali minerali;
- l'impiego di sorgenti presso stabilimenti termali in loco.

2. Il rilascio dell'autorizzazione all'impiego delle sorgenti idrominerali e idrotermali, che per quanto concerne gli stabilimenti termali avviene contestualmente all'autorizzazione all'apertura e all'esercizio degli stabilimenti stessi, è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:
 - possesso della concessione alla coltivazione della sorgente rilasciata dalla Giunta regionale;
 - riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque da parte del Ministero della Salute;
 - rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

CAPO II

IMPIEGO DI SORGENTI IDROMINERALI E IDROTERMALI PER L'IMBOTTIGLIAMENTO DI ACQUE MINERALI, PER LA PREPARAZIONE DI BEVANDE ANALCOLICHE E PER LA PRODUZIONE, A SCOPO TERAPEUTICO, DI SALI MINERALI

Art. 2

Istanza di autorizzazione all'impiego di sorgenti idrominerali e idrotermali per l'imbottigliamento o il condizionamento in loco e per la preparazione di bevande analcoliche

1. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'impiego di sorgenti idrominerali e idrotermali, per l'imbottigliamento o il condizionamento in loco e per la preparazione di bevande analcoliche deve essere presentata su apposito modulo alla struttura competente in materia di igiene e sanità pubblica dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, contestualmente all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione al deposito e alla commercializzazione di acque minerali.
2. L'istanza, presentata in bollo e sottoscritta dal richiedente, deve essere corredata dalla seguente documentazione in duplice copia:
 - a. generalità del richiedente;
 - b. estremi del decreto ministeriale di riconoscimento di cui all'art. 4 del d. lgs. n. 105/1992 e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
 - c. estremi della concessione alla coltivazione di sorgenti di acque minerali e termali ai sensi della legge regionale n. 5/2008;
 - d. schede tecniche dei contenitori vetro e PET, che verranno usati per la messa in vendita dell'acqua e ogni altra indicazione in relazione alla vigente disciplina igienico-sanitaria;
 - e. dichiarazione di conformità da parte della società, secondo il DM 21/03/1973 e ss.mm., nonché delle ditte produttrici dei contenitori o tappi;
 - f. gli esemplari dell'etichetta conformi a quanto disposto dall'art. 11 del d. lgs. n. 105/1992;
 - g. il periodo di conservazione dell'acqua nei recipienti;
 - h. lay-out generale definitivo dell'impianto produttivo operativo all'interno dello stabilimento, elenco macchinari con numero di matricola, descrizione delle singole funzioni e delle linee di imbottigliamento in vetro e in Pet, dichiarazioni di conformità, verbale di collaudo e avvenuta comunicazione all'ISPESL per gli apparecchi a pressione;
 - i. eventuale trattamento a cui l'acqua è sottoposta tra quelli ammessi, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs 105/92;
 - j. autorizzazione all'immissione dei reflui;
 - k. documenti, elencati dal R.D. n. 1924/1919:
 - ✓ dati analitici, dai quali risultino le caratteristiche fisiche, fisico-chimiche, chimiche e biologiche dell'acqua, forniti da laboratori autorizzati;
 - ✓ planimetria con curve di livello della località dove scaturisce la sorgente, nella scala di 1:1000 ed estesa per un raggio di almeno metri 200 attorno ad essa, che comprenda la zona di terreno destinata alla protezione igienica della sorgente stessa, ovvero dimostri che non occorre zona di protezione; la planimetria deve portare la firma del richiedente e di un ingegnere (qualora non presentata in sede di richiesta della concessione ai sensi della l.r. 5/2008);
 - ✓ relazione sul bacino geologico, idrogeologico ed imbrifero della sorgente, con dati relativi alla portata e alla temperatura della sorgente stessa e con tutte le determinazioni utili ad una completa conoscenza dell'acqua (qualora non presentata in sede di richiesta della concessione ai sensi della l.r. 5/2008);

- ✓ nota descrittiva, corredata da disegni, in scala non inferiore ad 1:100, e firmata dal richiedente e da un ingegnere, con indicazione se si tratti di progetto o di impianti già in atto:
 - delle opere di presa, dei serbatoi, della condotta e del materiale di costruzione di essa, degli apparecchi di sollevamento meccanico;
 - dei locali e del macchinario per le eventuali operazioni di cui all'art. 7 lettere b), c), d) ed e) del d. lgs. n. 105/1992, per l'imbottigliamento, per le sterilizzazioni occorrenti e per l'imballaggio, nonché dei recipienti per il trasporto in grandi e piccole partite e del loro sistema di chiusura;
- ✓ dichiarazione di un dottore in medicina, ovvero in chimica od in chimica e farmacia, preferibilmente versato in idrologia, che assume la direzione tecnica nello svolgimento dei servizi inerenti all'utilizzazione ed alla conservazione delle caratteristiche fisico-chimiche ed igieniche della sorgente;

l. Procedure di autocontrollo definite dai seguenti punti:

- ✓ Individuazione dei pericoli ed analisi del rischio
- ✓ Individuazione dei CCP (punti critici di controllo)
- ✓ Definizione dei Limiti Critici
- ✓ Definizione delle attività di monitoraggio
- ✓ Definizione delle azioni correttive
- ✓ Definizione delle attività di verifica
- ✓ Gestione della documentazione

m. Eventuali altri documenti ritenuti necessari.

Gli elaborati progettuali, prodotti in duplice copia, debbono portare la firma del richiedente e dei tecnici che hanno eseguito le relazioni e gli elaborati. I tecnici debbono essere abilitati all'esercizio della professione ed iscritti agli albi professionali.

Art. 3

Istanza di autorizzazione all'impiego di sorgenti idrominerali e idrotermali per la produzione, a scopo terapeutico, di sali minerali

1. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo di sorgenti per la produzione, a scopo terapeutico, di sali minerali deve essere presentata su apposito modulo alla struttura competente in materia di igiene e sanità pubblica dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali.
2. L'istanza, presentata in bollo e sottoscritta dal richiedente, deve essere corredata dalla documentazione in duplice copia richiesta per l'imbottigliamento e per la preparazione di bevande analcoliche e da una dettagliata relazione tecnica relativa alla produzione di sali minerali, da cui si deve evincere il processo produttivo e che tale attività non è prevalente rispetto all'utilizzo per il quale l'acqua minerale è stata riconosciuta dal Ministero della Salute.

Art. 4

Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'impiego delle sorgenti idrominerali e idrotermali per le finalità, di cui ai precedenti articoli 2 e 3, è rilasciata dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, entro 105 giorni dal ricevimento della relativa istanza, previo parere della struttura competente in materia di acque minerali e termali del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, che accerta che i locali e gli impianti destinati all'utilizzazione delle sorgenti idrominerali e

- idrotermali siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo d'inquinamento e da conservare all'acqua le caratteristiche originarie.
2. Ai fini del rilascio del parere per le autorizzazioni previste al precedente Capo II, l'Azienda USL della Valle d'Aosta verifica che:
 - a) la sorgente o i pozzi di captazione siano protetti contro ogni pericolo di inquinamento, con particolare attenzione alle zone di salvaguardia;
 - b) la captazione, la canalizzazione, i serbatoi e le altre opere siano realizzati con materiali tali da impedire qualsiasi modifica chimica, fisico-chimica e batteriologica delle acque minerali naturali, di sorgente e termali;
 - c) le condizioni di utilizzazione e in particolare gli impianti di lavaggio e di confezionamento soddisfino le esigenze igieniche;
 - d) i recipienti siano trattati o fabbricati in modo da evitare che le caratteristiche batteriologiche e chimiche delle acque minerali naturali, di sorgente e termali vengano alterati.
 3. L'autorizzazione può prevedere eventuali prescrizioni o limitazioni.
 4. L'autorizzazione viene notificata al richiedente e al comune interessato.

CAPO III

IMPIEGO DI SORGENTI IDROMINERALI E IDROTERMALI PRESSO STABILIMENTI TERMALI

Art. 5

Istanza di autorizzazione all'impiego di sorgenti idrominerali e idrotermali presso stabilimenti termali

1. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'impiego di sorgenti idrominerali e idrotermali presso stabilimenti termali deve essere presentata, su apposito modulo, alla struttura competente in materia di qualità dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, contestualmente all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura dello stabilimento stesso e all'esercizio di attività sanitaria in tale sede, secondo quanto previsto dalla DGR n. 1212/2006 e dalla DGR n. 2191/2009 e successive modificazioni.

Art. 6

Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'impiego delle sorgenti idrominerali e idrotermali presso stabilimenti termali è rilasciata dalla Giunta regionale, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di attività sanitarie presso gli stabilimenti stessi, previo parere della struttura del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta competente in materia di acque minerali e termali, rilasciato per il tramite della struttura competente in materia di igiene e sanità pubblica dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali.
2. Ai fini del rilascio del parere per l'autorizzazione di cui all'art. 5, l'Azienda USL della Valle d'Aosta verifica che:
 - a) la sorgente o i pozzi di captazione siano protetti contro ogni pericolo di inquinamento, con particolare attenzione alle zone di salvaguardia;
 - b) la captazione, la canalizzazione, i serbatoi e le altre opere siano realizzati con materiali tali da impedire qualsiasi modifica chimica, fisico-chimica e batteriologica delle acque minerali naturali, di sorgente e termali;
 - c) le condizioni di utilizzazione e in particolare gli impianti di lavaggio e di confezionamento soddisfino le esigenze igieniche;
 - d) i recipienti siano trattati o fabbricati in modo da evitare che le caratteristiche batteriologiche e chimiche delle acque minerali naturali, di sorgente e termali vengano alterati.

3. L'autorizzazione contiene la denominazione dell'acqua minerale naturale, di sorgente e termale e il nome della località dello stabilimento e può prevedere eventuali prescrizioni o limitazioni.
4. L'autorizzazione viene notificata al richiedente e al comune interessato.

CAPO IV

VIGILANZA DELLE AUTORIZZAZIONI DI CUI AI CAPI II E III

Art. 7

Vigilanza

1. La vigilanza sull'utilizzazione delle sorgenti è esercitata dalla struttura competente in materia di acque minerali e termali del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta. Il personale incaricato della vigilanza può procedere in qualsiasi momento ad ispezioni e prelievi di campioni presso :
 - ✓ impianti di utilizzazione,
 - ✓ nei depositi e nei luoghi ove si smerchino o si distribuiscano per il consumo, a qualsiasi titolo, le acque minerali e termali;
 - ✓ sorgente o i pozzi di captazione verificando che siano protetti contro ogni pericolo di inquinamento;procederà inoltre a verificare che:
 - ✓ le opere di captazione, di canalizzazione, serbatoi e le altre opere verificando che siano realizzate con materiali tali da impedire qualsiasi modifica chimica, fisico-chimica e batteriologica delle acque minerali e termali;
 - ✓ le condizioni di utilizzazione e in particolare gli impianti di lavaggio e di confezionamento soddisfino le esigenze igieniche;
 - ✓ che recipienti siano trattati o fabbricati in modo da evitare che le caratteristiche batteriologiche e chimiche delle acque minerali e termali vengano alterati.
2. Ogni anno i risultati delle analisi delle acque minerali e termali devono essere comunicati al Servizio competente in materia di igiene e sanità pubblica dell'Assessorato regionale Sanità, Salute e Politiche sociali, ai sensi dell'art. 57, comma 4 della legge regionale n. 5/2008.
3. Fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, gli organi preposti alla vigilanza, in caso di riscontro di irregolarità, devono dare immediata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di igiene e sanità pubblica, che provvederà nel rispetto di quanto disposto dall'art. 58 della sopracitata legge regionale n. 5/2008.